



COMUNE DI CASAL VELINO

PROVINCIA DI SALERNO

Codice ente 10081	Protocollo n. <i>1141</i>
DELIBERAZIONE N. 9 in data: 14.01.2019 Soggetta invio capigruppo <input checked="" type="checkbox"/>	

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: ATTUAZIONE PROGETTO SISTEMA DI PROTEZIONE
RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR) - ACCETTAZIONE
POLIZZA FIDEJUSSORIA**

L'anno duemiladiciannove addi quattordici del mese di gennaio alle ore 10,00 nell'ufficio Segreteria, previa avvisi informali, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

PISAPIA SILVIA	P
GIORDANO DOMENICO	P
CRESCENZO ANGELO	P
ABAGNALE KATIUSCIA	P

Totale presenti **4**

Totale assenti **0**

Assiste il Segretario Comunale **Avv. Diana Positano** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'**Avv. Silvia Pisapia** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



COMUNE DI CASAL VELINO

PROVINCIA DI SALERNO

Proposta n. 10 del 14.01.2018

Oggetto: ATTUAZIONE PROGETTO SISTEMA DI PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR) - ACCETTAZIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to

Arch. Pasquale Cammarota

IL RAGIONIERE

f.to

Dr. Raffaele Poto

Ad Iniziativa del:

- Sindaco
- Assessore al ramo
- Responsabile del Settore

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria precedente deliberazione n.174/2017 del 28.08.2017 ad oggetto "*Attuazione Progetto Sistema di Protezione Richiedenti asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.) - Provvedimenti*", esecutiva ai sensi di legge, con la quale si stabiliva di:

- prendere atto dell'approvazione del progetto presentato congiuntamente dal Comune di Casal Velino e dalla R.T.I. Casa Nazaret O.N.L.U.S. (mandataria); Iris C.o.o.p. Soc. (mandante); Innotec C.o.o.p. Soc. (mandante), al Ministero dell'Interno ed il conseguente finanziamento dello stesso su risorse destinate ad enti locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza di richiedenti e di titolari di protezione internazionale ed umanitaria, a valere sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo;
- regolare i rapporti giuridici, economici ed organizzativi con la R.T.I. Casa Nazaret O.N.L.U.S. (mandataria); Iris C.o.o.p. Soc. (mandante); Innotec C.o.o.p. Soc. (mandante), soggetto attuatore dell'intervento progettuale, tramite la firma di una convenzione allegata alla medesima deliberazione quale parte integrante;
- dare mandato al R.U.P. Arch. Cammarota Pasquale di compiere tutti gli atti necessari per la buona riuscita del progetto, ivi compresa la stipula della convenzione R.T.I. Casa Nazaret O.N.L.U.S. (mandataria); Iris C.o.o.p. Soc. (mandante); Innotec C.o.o.p. Soc. (mandante).

Dato atto che erano allegati alla deliberazione de qua i relativi :

- Piano Finanziario
- Progetto Approvato.

Visto e richiamato l'articolo 2 della convenzione sottoscritta tra le parti, a mente del quale:

- le attività di cui all'articolo precedente verranno realizzate tenendo conto:
 - a) delle indicazioni e delle procedure individuate dal D.M. del 10.08.2016 e delle Linee Guida approvate con lo stesso D.M. per i servizi di accoglienza integrato nello S.P.R.A.R.;
 - b) del valore complessivo del progetto, che ammonta a:
 - esercizio 2017 - Costo complessivo € 131.400,00; cofinanziamento di € 6.750,00- contributo assegnato € 124.830,00; (valori stimati, come da progetto predisposto dal Comune, ma suscettibile di modificazioni)
 - esercizio 2018 - Costo complessivo € 262.800,00; contributo assegnato € 249.660,00 – cofinanziamento € 13.140,00;
 - esercizio 2019 Costo complessivo € 262.800,00; contributo assegnato € 249.660,00 – cofinanziamento € 13.140,00;
 - esercizio 2020 Costo complessivo € 131.400,00; contributo assegnato € 124.830,00 – cofinanziamento € 6.570,00;

Considerato che gli elementi di cui sopra (Linee Guida) verranno rese parte del Ministero dell'Interno, e che il progetto potrà essere di importo inferiore a quello assegnato, in presenza di economie degli anni precedenti, accertate dal Servizio Centrale in sede di rendicontazione, o potrà essere di importo inferiore in presenza di acquisti fatti direttamente dall'Ente Locale nel rispetto delle modalità di rendicontazione stabilite dal Manuale Unico per la Rendicontazione S.P.R.A.R. del Sistema Centrale;

Resta inteso che

- tale importo potrà subire scostamenti, sia nella fase di rimodulazione che nella fase di rendicontazione finale, nel rispetto delle modalità di rendicontazione stabilite dal Manuale Unico per la rendicontazione S.P.R.A.R. del Sistema Centrale;
- si intende che è a carico del soggetto attuatore il costo complessivo dell'intero progetto.

Richiamata, altresì, la propria precedente deliberazione n.235/2017 del 27.11.2017 ad oggetto "Attuazione Progetto Sistema Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.) – Adeguamento Piano Finanziario – Provvedimenti", esecutiva ai sensi di legge, con la quale, tra l'altro, si stabiliva di prendere atto dell' adeguamento del quadro economico adottato in forza dell'articolo 2 della Convenzione in essere tra comune di Casal Velino e Casa Nazaret O.N.L.U.S. (Mandataria) della R.T.I. Casa Nazaret O.N.L.U.S (Mandataria), Iris C.o.o.p. Soc. (Mandante), Innotec Coop. Soc. (Mandante) per la realizzazione del progetto relativo all'accoglienza di n.16 cittadini richiedenti asilo e rifugiati (S.P.R.A.R) per il triennio 2017-2020 e proposto dal Soggetto Gestore R.T.I: Casa Nazaret O.N.L.U.S. (mandataria), Iris C.o.o.p. Soc. (mandante), Innotec C.o.o.p. Soc. (mandante) secondo il quadro di dettaglio in allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale della medesima.

Dare atto che il piano finanziario riformulato di cui al precedente alinea medesimo sostituisce quello in allegato alla precedente deliberazione G.C. n. 174/2017;

Preso atto della determinazione n. 195 del 13.09.2018 (n. 34 Settoriale) ad oggetto "Progetto S.p.r.a.r. – Annualità 2017 – Determina di Liquidazione" del Responsabile del Settore Tecnico/Manutentivo con la quale si provvedeva a liquidare in acconto la fattura n. 1_18 del 22.03.2018 per l'importo di euro 77.400,00 alla Mandataria RTI "Casa Nazaret Onlus" e, per effetto del contratto di mandato, alla società Banca Prossima S.p.A., nonché di imputare la somma sopra indicata sul Cap. n. 1812. 1 della gestioni residui anno 2017;

Vista la nota prot. n.285/2018 ad oggetto "Trasmissione originale polizza fideiussoria" con la quale il Presidente pt della Cooperativa Casa Nazaret O.N.L.U.S. Cooperativa Sociale trasmetteva all'Ente atto

di fideiussione n. A0801190530347 rilasciato da ASSOC FIDI SOC. COOP con sede legale in Via Teatro Vecchio, 11 - 30171 Mestre (VE) e Unità Locale in Via Vincenzo Bellini 22, 00198 Roma in Roma il giorno 08.01.2019 a garanzia del saldo 2017 e dell'acconto 1° semestre 2018 relativi alla convenzione tra il Comune di Casal Velino e Casa Nazaret Onlus per la realizzazione del progetto relativo all'accoglienza di n.16 cittadini richiedenti asilo e rifugiati (S.P.R.A.R) per il triennio 2017/2020.;

Dato atto che nell'oggetto della garanzia della polizza de qua è specificato *“A maggior precisazione di quanto indicato in polizza, si specifica e dà atto che la Società garante rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice Civile e alle eccezioni di cui all'articolo 1957, commi 1 e 2 , del Codice Civile”*;

Ritenuto di dover accettare la polizza così come costituita e per le ragioni in essa richiamate;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

PROPONE (A DELIBERATO)

- **Di considerare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende totalmente richiamata
- **Di accettare** in favore del Comune di Casal Velino la polizza fideiussoria n° A0801190530347 rilasciato da ASSOC FIDI SOC. COOP con sede legale in Via Teatro Vecchio, 11 - 30171 Mestre (VE) e Unità Locale in Via Vincenzo Bellini 22, 00198 Roma, in Roma il giorno 08.01.2019 a garanzia del saldo 2017 e dell'acconto 1° semestre 2018 relativi alla convenzione tra il Comune di Casal Velino e Casa Nazaret Onlus per la realizzazione del progetto relativo all'accoglienza di n. 16 cittadini richiedenti asilo e rifugiati (S.P.R.A.R) per il triennio 2017/2020 presentata con nota prot. n. 285/2018 ad oggetto *“Trasmissione originale polizza fideiussoria”* dal Presidente pt della Cooperativa Casa Nazaret O.N.L.U.S. Cooperativa Sociale nella qualità di dal Soggetto Gestore R.T.I. Casa Nazaret O.N.L.U.S. (mandataria), Iris Coop Soc. (mandante), Innotec Coop. Soc. (mandante);
- **Di dare atto che** nell'oggetto della garanzia della polizza de qua è specificato *“A maggior precisazione di quanto indicato in polizza, si specifica e dà atto che la Società garante rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice Civile e alle eccezioni di cui all'articolo 1957, commi 1 e 2 , del Codice Civile”*;
-
- **Di dare mandato** al RUP, Arch. Cammarota Pasquale, di sottoscrivere la polizza in parola quale rappresentante del soggetto beneficiario /Comune di Casal Velino autorizzandolo, altresì, alla adozione degli atti conseguenti.



ASSOC FIDI SOC. COOP.

Iscritta al n. 30408 dell'Elenco degli Intermediari Finanziari ex art. 155 Banca di Italia
 Partita IVA: 02427580275 - C.F.90022360276
 Società in possesso dei requisiti di cui al D. L. gs 385/1993
 Testo Unico Bancario e D. L. gs 169/2012 di riforma dell'art 75 del D. L. gs 163/2006
 Sede legale: VIA TEATRO VECCHIO 11 30171 VENEZIA (VE) FRAZIONE: MESTRE
 Unità locale: Via Vincenzo Bellini 22, 00198 Roma, Tel 0697797121 - Fax 0697797111 - PEC: ASSOCFIDI@LEGALMAIL.IT

ATTO DI FIDEIUSSIONE N° A0801190530347

CASA NAZARETH ONLUS COOPERATIVA SOCIALE

Socio Contraente

VIA LOCALITA' VERDUZIO, 84040 CASAL VELINO (SA)

04381280652

Indirizzo della residenza o sede legale o domicilio

Codice Fiscale o P.IVA

COMUNE DI CASAL VELINO

Beneficiario di questa obbligazione

PIAZZA XXIII LUGLIO, 6, CASAL VELINO

00775930654

Indirizzo della residenza o sede legale o domicilio

Codice Fiscale o P.IVA

OGGETTO DELLA GARANZIA:

A garanzia del saldo 2017 e dell'acconto I semestre 2018 relativi alla convenzione tra il Comune di Casal Velino e Casa Di Nazareth Onlus per la realizzazione del progetto relativo all'accoglienza di n. 16 cittadini richiedenti asilo e rifugiati (S.P.R.A.R) per il triennio 2017/2020. A maggior precisazione di quanto indicato in polizza si specifica e dà atto che: La Società garante rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile e alle eccezioni di cui all'art. 1957, commi 1 e 2, del Codice Civile.

ASSOC FIDI SOC. COOP. Iscritta al n. 30408 dell'Elenco degli Intermediari Finanziari ex art. 155 Banca di Italia Partita IVA: 02427580275 C.F.90022360276, Società in possesso dei requisiti di cui al D. L. gs 385/1993 Testo Unico Bancario e D. L. gs 169/2012 di riforma dell'art 75 del D. L. gs 163/2006 con Sede legale in Via Teatro Vecchio 11 30171 Venezia (VE) Frazione: Mestre, Tel 0697797121 Fax 0697797111 Assoc Fidi si costituisce garante nell'interesse del contraente che accetta per se o per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questo tenuto solidalmente per le obbligazioni derivanti dal presente contratto a norma degli art. 1926 e segg. Cod.Civ. :

IMPORTO MASSIMO GARANTITO :

€ 111.778,00 (Euro: centoundicimila settecentosettantotto/00)

DURATA DELLA GARANZIA :

DAL 17/12/2018 AL 17/12/2019

La presente garanzia è assistita dalla coobbligazione di :

Liquidazione del corrispettivo :	Corrispettivo	Quota Sociale	Autentica	Totale	Tipo di corrispettivo	TAEG
	1.700,00 €	250,00 €	0,00 €	1.950,00 €	Unico Anticipato	1,52%

Emessa in quattro esemplari ad un solo effetto in Roma il 08/01/2019

CONTRAENTE
CASA NAZARETH ONLUS Cooperativa Sociale
 Via Verduzio, 11
 84040 CASAL VELINO (SA)
 P. IVA 04381280652

IL BENEFICIARIO

ASSOC FIDI SOC. COOP. DI ITALIA N° 30408
 Il Presidente

ASSOC FIDI SOC. COOP. DI ITALIA N° 30408
 SOCIETA' COOPERATIVA
 Il Presidente

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 del Cod. Civ. I sottoscritti dichiarano di aver letto attentamente e quindi di approvare espressamente le norme contenute nei seguenti articoli e di cui alle condizioni generali del presente atto di garanzia.

CONTRAENTE
CASA NAZARETH ONLUS Cooperativa Sociale
 Via Verduzio, 11
 84040 CASAL VELINO (SA)
 P. IVA 04381280652

IL BENEFICIARIO

ASSOC FIDI SOC. COOP. DI ITALIA N° 30408
 Il Presidente

ASSOC FIDI SOC. COOP. DI ITALIA N° 30408
 SOCIETA' COOPERATIVA
 Il Presidente

Il Presente Atto è compreso nelle Operazioni esente a norma dell'art. 10, 1 C.D.P.F. 633/72. Il presente Atto costituisce documento informatico valido e rilevante ai sensi e per gli effetti di Legge ex art. 20 D.lgs 82/05. E' possibile verificare la validità di questo Atto, digitando il numero nell'apposito campo sulla piattaforma www.assocfidi.cloud/cokfidilcheck.aspx ed il Codice : 801GQWu2rm



ASSOC FIDI SOC. COOP.

Iscritta al n. 30408 dell'elenco degli Intermediari Finanziari ex art. 155 Banca di Italia

Partita IVA: 02427580275 - C.F.90022360276

Società in possesso dei requisiti di cui al D. L.gs 385/1993

Testo Unico Bancario e D. L.gs 169/2012 di riforma dell'art 75 del D. L.gs 163/2006

Sede legale: VIA TEATRO VECCHIO 11 30171 VENEZIA (VE) FRAZIONE: MESTRE

Unità locale: Via Vincenzo Bellini 22, 00198 Roma, Tel 0697797121 - Fax 0697797111 - PEC: ASSOCFIDI@LEGALMAIL.IT

CONDIZIONI GENERALI DI FIDEISSIONE ALLEGATE ALL'ATTO N° A0801190530347

- Art. 1 - Definitazione - Durata - Validità della garanzia.** La garanzia di cui al presente atto di fidejussione è prestata esclusivamente per le inadempienze contrattuali del Contraente verso il Beneficiario, verificatesi nel corso della sua durata e validità. La garanzia non comprende le penali contrattuali e i debiti di valuta. Scaduto il termine di durata del presente atto, la garanzia cessa la sua efficacia anche se l'originale in possesso del Beneficiario non venga restituito alla Società. Il periodo di validità ed efficacia della fidejussione è, comunque ed in ogni caso, limitato fino al termine dell'obbligazione principale cui la fidejussione si riferisce. Ciò anche nel caso in cui la scadenza dell'obbligazione principale risulti antecedente alla data del termine di durata indicata nella stessa fidejussione.
- Art. 2 - Perdite escluse.** La presente fidejussione è sottoposta alle condizioni rivolutive espresse dalla validità delle dichiarazioni delle Parti; inoltre non spiega alcun effetto giuridico se non è firmata da tutte le Parti e se non è regolarmente quietanzata. La garanzia non comprende le perdite che abbiano avuto inizio prima della data di effetto della polizza o che abbiano avuto compimento dopo che tale effetto sia cessato, che siano la continuazione di attività dolosa anteriore alla data di effetto della polizza e che siano posti in essere per occultare o riparare fatti dolosi commessi prima che la polizza abbia avuto effetto.
- Art. 3 - Efficacia della garanzia.** La garanzia prestata con il presente contratto rimarrà operante fino al momento della liberazione del Contraente nei modi indicati all'art. 3. Non spiega alcun effetto giuridico se non è firmata da tutte le Parti e se non è regolarmente quietanzata a seguito del pagamento del corrispettivo. Il Beneficiario, dovrà inviare entro 10 giorni dall'emissione della garanzia, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, copia del presente atto debitamente sottoscritto e quietanzata, ovvero, in subordine, idonea documentazione comprovante l'accettazione della garanzia e delle relative condizioni generali da parte del Beneficiario medesimo ed il pagamento del corrispettivo. In mancanza, la garanzia non produrrà alcun effetto giuridico e dovrà intendersi risolta di diritto. Le Parti (Contraente o Beneficiario) si obbligano, congiuntamente, pena l'inefficacia dell'atto stesso, ed entro il termine di non oltre 10 giorni dalla sua emissione, a far pervenire alla Società copia del contratto e/o della documentazione valida ai fini giuridici per cui è emessa la garanzia. Il Beneficiario, pena la decadenza della presente fidejussione, dovrà tempestivamente avvisare la Società, mediante raccomandata, di ogni inadempienza di cui venga a conoscenza, entro 3 giorni dalla conoscenza del fatto stesso, pena la perdita della garanzia.
- Art. 4 - Calcolo del corrispettivo e supplementi di corrispettivo.** Il corrispettivo per il periodo di durata previsto in contratto è dovuto in via anticipata ed in un'unica soluzione; in caso di minor durata esso rimane integralmente dovuto fino alla scadenza della garanzia. In caso di maggior durata e, comunque, fino a quando il Contraente non presenti documenti di cui al successivo art. 5, esso è tenuto al pagamento di supplementi di corrispettivo. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata nella misura indicata nella voce "calcolo del corrispettivo". Il corrispettivo relativo al presente contratto è, comunque, incamerato dalla Società e non potrà in alcun caso esserne richiesta la restituzione, indipendentemente dalle determinazioni del Beneficiario. Il pagamento del premio, se non diversamente pattuito e autorizzato deve avvenire sul conto corrente del Consorzio. Il Contraente una volta versato il corrispettivo alla Società e quest'ultimo emesso l'Atto, non potrà in nessun caso, chiedere il rimborso del pagamento per l'Atto emesso.
- Art. 5 - Liberazione del Contraente dall'obbligo di pagamento dei supplementi di corrispettivo.** Il Contraente, per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di corrispettivo, deve consegnare alla Società l'originale del contratto restituito dal Beneficiario, oppure una dichiarazione rilasciata sempre dal Beneficiario che libera la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'art. 2, detta dichiarazione non avrà in alcun caso effetto retroattivo.
- Art. 6 - Pagamento del risarcimento.** Il pagamento delle eventuali perdite subite dal Beneficiario a causa del presente atto di fidejussione sarà effettuato dalla Società entro 30 giorni dalla richiesta scritta, motivata e documentata del Beneficiario, comprovante la effettiva o definitiva inadempienza del Contraente, sempre fatti salvi gli obblighi di legge. Il pagamento avverrà dopo averne dato avviso, per l'assente, al Contraente mediante lettera raccomandata. Qualora il Contraente sia sottoposto a procedura fallimentare la società garante pagherà le perdite subite dal Beneficiario entro 30 giorni dall'approvazione dello stato passivo. Sono comunque espulsa somme per interessi legali o maturazione. Il Beneficiario farà quanto è possibile per ridurre i danni e non potrà addiventare a transazioni con il Contraente o con chi per esso, senza il consenso scritto della Società, altrimenti perderà di diritto il risarcimento e sarà tenuto a rimborsare alla Società quanto avesse incassato a tale titolo.
- Art. 7 - Rivalsa/Surrogazione.** Il Contraente si impegna a versare alla Società, tutte le somme che questa sia chiamata a corrispondere in forza del presente contratto per capitali, interessi e spese, con espresse rinuncia ad ogni e qualsivoglia eccezione, compresa quella prevista dall'art. 1952 c.c. La Società è surrogata, nei limiti della somma pagata al Beneficiario dalla cauzione in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo. Il Contraente si obbliga a prestare garanzia ipotecaria a favore della Società fiduciaria su beni, anche di terzi, dal valore, per lo meno equivalente alla presente garanzia, che non spiega alcun effetto giuridico fino all'avverarsi di tale condizione.
- Art. 8 - Rivalsa delle spese di recupero.** Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque dovute dal presente contratto sono a carico del Contraente.
- Art. 9 - Controgaranzia.** Il Garante, anche prima di aver pagato, potrà, a suo insindacabile e non opponibile giudizio, agire nei confronti del Contraente, anche a mezzo di semplice richiesta, al fine di ottenere idonea controgaranzia med ante pro in contanti o titoli di cui o proclama l'acquisto, per il totale importo garantito o al fine di addiventare alla liberazione degli impegni assunti, oltre che nei casi previsti dall'art. 1953 C.C. nei seguenti casi: presenza o carico del Contraente o altre manifestazioni di insolvenza. L'obbligazione di controgaranzia del Contraente, cessando da parte del Contraente dell'eredità o di un ramo d'eredità, inadempienza del Contraente in ordine al pagamento di premi, anche di proroga, relativi alla presente fidejussione o ad altre fidejussioni stipulate con la Società, inadempienza del Contraente in ordine al rimborso di qualsiasi altro credito vantato dalla Società nei suoi confronti. Le somme versate restano acquisite alla Società a garanzia del regresso, finché la Società stessa non venga liberata dagli obblighi della garanzia. Al verificarsi della liberazione dagli obblighi della garanzia, la Società resterà la somma incamerata. La Società è autorizzata ad utilizzare dette somme per effettuare il pagamento dell'eventuale indennizzo richiesto, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Contraente. Il Contraente, autorizza e si obbliga, il Garante ad emettere tutta la vita per i premi, anche di proroga, relativi alla presente fidejussione, nonché nei casi in cui il Contraente, a seguito richiesta della società Garante, non fornisca idonea controgaranzia o non sottoscriva il Garante stesso dagli impegni assunti ed, inoltre, nel caso in cui il Garante si trovi ad esercitare azione di rivalsa per la somma da quest'ultimo versata a favore del Beneficiario. La firma del presente atto di fidejussione, da parte del Contraente, equivale ad accettazione formale dell'eventuale fatto che il Garante emetterà nei casi di cui sopra.
- Art. 10 - Imposte e tasse.** Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al corrispettivo, agli accessori, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche sul pagamento non e stato anticipato dalla Società.
- Art. 11 - Reclami.** Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente o la Società relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto il Cliente, preventivamente, può presentare un reclamo alla Società a mezzo lettera raccomandata a.r. telefax o posta elettronica a ASSOCFIDI SOC. COOP. I reclami devono essere inviati all'ufficio gestione crediti di Via Vincenzo Bellini 22, 00198 Roma.
- Art. 12 - Clausola Arbitrale.** Le questioni relative all'accertamento della validità, efficacia, interpretazione e risoluzione dell'obbligazione fidejussoria, non risolte bonariamente dalle Parti, saranno decise, con esplicita rinuncia alla competenza del Tribunale di Venezia, ad un Collegio Arbitrale. I due membri designati dalle Parti si sentono dell'art. 810 c.p.c., prima della nomina del Terzo Arbitro o della costituzione del Collegio, assidono le Parti nel territorio di loro comune competenza della controversia. Ora ciò risulti futuro gli Arbitri nomineranno il Terzo di comune accordo, deferendo, in caso di disaccordo, tale nomina al Presidente del Tribunale di Roma. Il Collegio avrà sede in Roma e deciderà secondo rito ed in base alle condizioni del presente atto di fidejussione, applicando, ove possibile, la norma del codice di procedura civile. Sono espressamente escluse dalla competenza arbitrale le pronunce di condanna. Le parti che avranno il procedimento avviato anticipare agli arbitri i compensi determinati in base alla vigente tariffa forense e alla definitiva ripartizione delle spese in base al lodo arbitrale.
- Art. 13 - Forme delle comunicazioni alla Società.** Foro competente - Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società, dipendenti dal presente contratto, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della società. Per quanto attiene ai rapporti della Società con il Contraente ed il Beneficiario, il Foro competente in via esclusiva è quello dove ha sede la Società Garante.

Roma li 08/01/2019
 Coop. va CASA NAZARETH
 ONLUS Cooperativa Sociale
 Via Verduzio, 10
 04040 CASALVERDE (VT)
 P.IVA 04502200662

IL BENEFICIARIO

ASSOC FIDI SOC. COOP. di BANCA di ITALIA n° 30408
 Il Presidente
 ASSOC FIDI SOCIETA' COOPERATIVA
 Il Presidente

Gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., i sottoscritti dichiarano di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Fidejussione: Art. 1 Decorrenza della garanzia, Art. 2 Perdite escluse, Art. 3 Efficacia della garanzia, Art. 4 - Calcolo del corrispettivo- Supplementi di corrispettivo, Art. 5- Liberazione del Contraente dall'obbligo di pagamento dei supplementi di corrispettivo, Art. 6- Pagamento del risarcimento, Art. 7 - Rivalsa/Surrogazione, Art. 8- Rivalsa delle spese di recupero, Art. 9 - Controgaranzia, Art. 10- Imposte e tasse, Art. 11 - Cessione del contratto, Art. 12 Reclami, Art. 13- Clausola Arbitrale, Art. 14- Forme delle comunicazioni alla Società- Foro competente

IL CONTRAENTE
 Coop. va CASA NAZARETH
 ONLUS Cooperativa Sociale
 Via Verduzio, 10
 04040 CASALVERDE (VT)
 P.IVA 04502200662

IL BENEFICIARIO

ASSOC FIDI SOC. COOP. di BANCA di ITALIA n° 30408
 Il Presidente
 ASSOC FIDI SOCIETA' COOPERATIVA
 Il Presidente

LA GIUNTA COMUNALE

ACQUISITA la proposta che precede con acclusi pareri ex. Art. 49 D.Lgs n. 267/2000;

NON ACQUISITE osservazioni in merito;

CON VOTI unanimi espressi come per legge;

DELIBERA

1. Recepirsi integralmente la proposta che precede la quale forma parte integrante del dispositivo.
2. Rimettere, per l'esecuzione, copia del presente provvedimento a:
 - Settore III - Ufficio: Tecnico;
 - Settore II - Ufficio: Ragioneria;

Con separata votazione, ad esito unanime, resa nei modi e termini di legge la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to avv. Silvia Pisapia

F.to avv. Diana Positano

- Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.
- Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. prot. n. 1142)
- Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n.)
-

Addì, 06.02.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to avv. Diana Positano

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

ADDI', 06.02.2019



IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Diana Positano

[Handwritten signature of Diana Positano]

- Si certifica che la suesesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità,
- è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì,

è divenuta **ESECUTIVA** il giorno 06.02.2019 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO
COMUNALE

f.to avv. Diana Positano

TRASMESSO PER L'ESECUZIONE A :

- SETTORE.....III..... UFFICIO...Tecnico.....
- SETTOREII..... UFFICIO...Ragioneria.....
- SETTORE..... UFFICIO.....
- SETTORE.....UFFICIO.....